

CONVENZIONE QUADRO DI COLLABORAZIONE

Tra

Il Parco Nazionale della Sila (nel seguito indicato come "Parco nazionale"), con sede legale in Lorica di San Giovanni in Fiore (Cs), Via Nazionale snc, Codice Fiscale e P. IVA 02583110792, rappresentato dalla Prof.ssa Sonia Ferrari, in qualità di Presidente, domiciliato per la carica presso la sede legale, munito dei necessari poteri per la stipula del presente atto

e

il Club Alpino Italiano, Ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico sancita dalla legge 26 gennaio 1963, n.91 (nel seguito indicato come "CAI"), con sede legale in Milano, Via Petrella 19, C.F. 80067550154, P. IVA 03654880156, rappresentato dal Presidente generale Prof. Annibale Salsa, domiciliato per la carica presso la sede legale, munito dei necessari poteri per la stipula del presente atto

(d'ora innanzi denominati congiuntamente «parti»)

Premesso

- che il Parco Nazionale della Sila, in attuazione dei compiti statuari in materia di promozione turistica e programmazione territoriale, pone tra le proprie finalità la manutenzione e la segnatura della rete sentieristica e della viabilità minore del proprio territorio, in ottemperanza alle leggi vigenti a livello nazionale e regionale;
- che, in considerazione delle finalità perseguite, il Parco Nazionale della Sila intende garantire l'aggiornamento periodico della cartografia esistente e delle informazioni di carattere ambientale ed escursionistico rilevabili su tracciati sentieristici;
- che, per quanto sopra, il Parco nazionale ha proposto al CAI di sviluppare forme di collaborazione per mantenere ed estendere all'insieme delle aree montane del proprio territorio la rete dei percorsi escursionistici segnalati e per garantirne l'aggiornamento;
- che il CAI, nel perseguire le proprie finalità istituzionali e statutarie volte alla salvaguardia, valorizzazione, studio e tutela dell'ambiente montano, ha dedicato, fin dalle origini e nel corso della sua lunga attività, attenta cura alla conoscenza dei sentieri e dei territori di montagna ed è quindi interessato ad avviare, su tali basi, un rapporto di fattiva collaborazione con il Parco Nazionale della Sila;
- che le parti intendono pertanto definire, con la presente Convenzione quadro, un rapporto di reciproca collaborazione nei termini di seguito indicati;

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione quadro.

Articolo 2 – Finalità e oggetto della Convenzione quadro

Scopo della presente Convenzione è quello di instaurare e attivare rapporti di collaborazione tra le parti nel settore della sentieristica e della viabilità minore nel territorio montano del Parco Nazionale della Sila, individuato dai confini del Parco stesso.

Articolo 3 – Impegni di collaborazione

3.1) Ai fini di quanto previsto all'art. 2, il CAI intende collaborare con il Parco nazionale nella manutenzione e nell'aggiornamento della rete sentieristica del Parco, anche attraverso attività di studio e di rilevamento dei dati relativi ai sentieri e percorsi del Parco secondo il Catasto Nazionale dei Sentieri del CAI; il Parco nazionale, dal canto suo, s'impegna a fornire al CAI tutto il supporto anche finanziario necessario allo svolgimento delle attività di cui sopra.

3.2) I programmi operativi e gli aspetti organizzativi e gestionali della collaborazione saranno disciplinati da specifici accordi ai sensi del successivo art. 6.

Articolo 4 – Pubblicità e manifestazioni

4.1) Il CAI s'impegna, compatibilmente con le proprie esigenze redazionali, a dare diffusione, tramite la stampa sociale, alle attività del Parco nazionale ed alle iniziative comuni svolte nell'ambito della presente Convenzione.

4.2) Il Parco nazionale s'impegna, compatibilmente con i propri programmi e impegni istituzionali, a consentire al CAI di organizzare, all'interno del Parco, iniziative, manifestazioni e raduni su tematiche concernenti lo studio, la salvaguardia, la promozione, lo sviluppo e la tutela dell'ambiente montano.

Articolo 5 – Gruppo di lavoro

Ai fini della presente Convenzione quadro, verrà costituito un gruppo di lavoro, che svolgerà un'azione propositiva a sostegno dei programmi di sviluppo della Convenzione e avrà una funzione di coordinamento delle attività di collaborazione tra Parco nazionale e CAI.

Tale gruppo sarà composto da:

- n. 2 (due) rappresentanti del CAI, individuati dal Presidente del CAI Calabria;
- n. 2 (due) rappresentanti del Parco nazionale.

I tempi di convocazione saranno determinati di volta in volta dalle parti con un preavviso minimo di 10 giorni, salvo nei casi di necessità e/o urgenza in cui il gruppo di lavoro potrà essere convocato immediatamente anche senza uno specifico preavviso.

Il gruppo di lavoro redigerà con cadenza annuale una relazione sullo stato della Convenzione, procedendo ad una verifica in ordine alla attività di collaborazione svolte tra Parco nazionale e CAI ed ai risultati raggiunti.

Articolo 6 – Attuazione della Convenzione quadro

I programmi operativi e gli aspetti organizzativi e gestionali connessi all'attuazione della presente Convenzione, ivi compresi quelli attinenti la definizione puntuale delle attività ed i relativi oneri, saranno oggetto di specifici accordi da sottoscrivere tra il Parco nazionale ed il Presidente del CAI Calabria, nel rispetto dei principi della Convenzione quadro.

Articolo 7 - Durata

La durata della presente Convenzione quadro è stabilita in tre anni a decorrere dalla data di stipula senza rinnovo tacito, fermo il completamento delle attività in corso.

La presente Convenzione viene redatta in duplice originale.

Letto, confermato, sottoscritto.

_____, lì _____

Per il Parco Nazionale della Sila
IL PRESIDENTE
(Prof.ssa Sonia Ferrari)

Per il Club Alpino Italiano
IL PRESIDENTE GENERALE
(Prof. Annibale Salsa)